

LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1983, N. 5

Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni politiche¹

Art. 1

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni politiche si applicano le norme di cui alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, con gli adattamenti di cui agli articoli seguenti. La legge suddetta è indicata con il termine «legge regionale».

Art. 2

1. Per la compilazione e la consegna dei certificati elettorali valgono i termini previsti per tali adempimenti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.

Art. 3

1. Le funzioni dell'Ufficio elettorale di sezione di cui all'art. 25 della legge regionale sono svolte dal seggio costituito per le elezioni politiche.

2. Ai componenti il seggio spetta il trattamento economico previsto dalla legislazione statale.

¹ In B.U. 10 maggio 1983, n. 23.

Art. 4

1. Il materiale elettorale e l'arredamento necessario per le elezioni comunali, di cui all'art. 32 della legge regionale, sono consegnati da parte del sindaco al presidente del seggio insieme con il materiale e gli arredamenti occorrenti per lo svolgimento delle elezioni politiche.

2. Per tutte le operazioni relative alle elezioni comunali, anche in deroga a quanto disposto all'ultimo periodo dell'ultimo comma del suddetto articolo, è adottato il bollo di sezione fornito dallo Stato.

3. L'urna destinata dalla legge regionale a contenere le schede autenticate è sostituita da apposita cassetta.

4. Per l'espressione del voto sono adottate le matite copiative fornite dallo Stato.

Art. 5

1. A modifica degli articoli 47 e 53 della legge regionale, la costituzione del seggio, la timbratura delle schede e l'orario di votazione coincidono con le corrispondenti operazioni relative alle elezioni politiche.

Art. 6

1. A modifica degli articoli 54, 56, 60 e 72 della legge regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

3. I plichi devono essere rimessi contemporaneamente prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore del circondario che ne rilascia ricevuta.²

4. Gli scrutini per le elezioni dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali si svolgono nell'ordine il giorno successivo a quello di effettuazione delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche, con inizio alle ore dieci.

Art. 7

1. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei Consigli comunali sono poste a carico della Regione in ragione di un terzo.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali, sono poste a carico della Regione in ragione della metà.

3. Le spese di cui ai commi precedenti, anticipate dai Comuni interessati, che sulla base dei rendiconti dei Comuni non sono a carico dello Stato, sono poste a carico della Regione, ad eccezione della quota del trattamento economico dei componenti il seggio, la quale resta a carico dei Comuni interessati.

4. Le spese di cui ai precedenti commi primo e secondo, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono poste, nelle misure di cui ai suddetti commi, a carico della Regione.

² Comma così modificato dall'art. 10 della l.r. 26 febbraio 1990, Nr. 4.

Art. 8

1. Non si applicano le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 9 (Norma transitoria)

1. Nel caso in cui le elezioni politiche e amministrative si svolgano il giorno di domenica 19 giugno 1983, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) il manifesto contenente l'avviso agli elettori di indizione dei comizi elettorali per le elezioni comunali viene pubblicato nello stesso giorno in cui viene pubblicato il manifesto relativo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- b) i termini previsti dagli articoli 10, secondo comma, 21, primo comma, 22 primo ed ultimo comma, 36, penultimo comma del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono ridotti di sette giorni.

Art. 10

1. All'onere di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983 si fa fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

